

Verona 21.12.2005

Spett.le

**Garante per la protezione dei dati personali**

Piazza di Monte Citorio n. 121

**00186 ROMA RM**

**Oggetto: Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi (G.U. n. 248 del 24.10.2005)**

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro.

Per promuovere lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alle notifiche come strumento primario di comunicazione e di trasparenza nei rapporti tra istituzioni pubbliche e privati si è costituita l'Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.).

Non ha finalità di lucro e si propone di riunire e rappresentare tutti gli Enti e gli Operatori, pubblici e privati, coinvolti nell'attività di notificazione, valorizzando la figura professionale dei Messi Comunali e le altre figure addette alle notifiche.

A.N.N.A. si propone, in particolare, di:

1. Svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con Essi nella formazione di nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell'attività;
2. Curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei problemi degli associati e per l'attivazione di eventuali proposte normative e legislative;
3. Prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio;
4. Promuovere riunioni a livello provinciale, regionale e nazionale per dibattere i problemi tecnico - giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti, conferenze, incontri di studi allo scopo di studiare e individuare la soluzione dei problemi e migliorare la professionalità degli Operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;
5. Effettuare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per Operatori, anche con appositi fondi gestiti da Ministeri, da Enti o dalla Comunità Economica Europea.

I responsabili dei Messi Comunali (Bologna, Padova, Torino, Roma, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, ed altri comuni) che hanno avuto modo di leggere il provvedimento del 6.10.2005 «*Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi (G.U. n. 248 del 24.10.2005)*», hanno espresso serie preoccupazioni per le implicazioni pratiche che ne derivano, tali da compromettere la celerità di cui hanno bisogno i procedimenti notificatori e la loro legittimità.

Con tutto il rispetto dovuto a codesta Autorità si ritiene che probabilmente si possa trovare un compromesso che, nel rispetto delle norme esistenti in materia di privacy, anagrafe e documentazione amministrativa, possa consentire ai Comuni la visura diretta via telematica dei dati anagrafici "non sensibili". Così sembra di capire anche da un commento apparso sul sito specialistico ([www.messocomunale.it](http://www.messocomunale.it)) che si allega.

Le sarò grato per il Suo interessamento ed una cortese risposta.

Resto a disposizione per ogni chiarimento oltre che ad un incontro.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

*Pietro Tacchini*



**Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, datato 6 ottobre 2005 (doc. web n. 1179484), contenente prescrizioni sulla gestione delle anagrafi (in questo sito, alla voce "Prassi"). - Prime considerazioni e suggerimenti operativi relativamente alle ricerche anagrafiche dei messi comunali.**

Con il provvedimento in epigrafe, il Garante della privacy prescrive a tutti i Comuni di adottare misure idonee a conformare il trattamento dei dati anagrafici ai principi richiamati nel provvedimento, entro centottanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.

Secondo il garante *"Le richieste di certificazione o attestazione, oppure di rilascio di elenchi ad amministrazioni pubbliche motivate da ragioni accertate di pubblica utilità, potranno essere inoltrate e riscontrate anche automaticamente, per via telematica, **escludendo però la consultazione diretta, anche on-line, degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni ed esterni diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe**"*.

Con la dicitura "soggetti interni", il Garante ha inteso fare riferimento ai dipendenti comunali diversi dagli ufficiali d'anagrafe, compresi dunque i messi comunali, dal momento che in un precedente passo del provvedimento viene censurata *"un'impropria consultazione diretta di dati anagrafici da parte di altro personale comunale non facente parte dei servizi di anagrafe e di stato civile (centrali e dei municipi)"*.

La suddetta prescrizione può comportare conseguenze assai gravose per i messi comunali, tenuti ad effettuare ricerche anagrafiche per lo svolgimento della propria attività notificatoria.

È noto infatti che, ai sensi dell'art. 148 c.p.c., la relazione di notifica deve indicare *"la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure **le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario** [leggasi del messo comunale, n.d.r.], i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario"*.

L'esecuzione delle notifiche comporta la consultazione giornaliera dei dati anagrafici dei destinatari.

In assenza delle ricerche anagrafiche l'attività del messo diventa illegittima. Si pone allora il problema di effettuare le ricerche mediante specifiche istanze rivolte agli uffici anagrafici che dovranno farsi carico della risposta.

È difficile, però, pensare che la consultazione diretta dei dati possa essere sostituita con la suddetta macchinosa procedura senza gravi ripercussioni sotto il profilo della produttività, della celerità e precisione dei procedimenti notificatori.

Le verifiche anagrafiche preventive alla visita in loco costituiscono ormai una prassi operativa irrinunciabile adottata dalla gran parte dei Comuni.

Sia perchè consentono di acquisire notizie indispensabili ad evitare inutili uscite dei messi comunali, con risparmio di tempo e di costi, considerato che i cambi di residenza hanno raggiunto, negli ultimi anni, una frequenza del tutto sconosciuta in passato.

Sia, soprattutto, per la presenza di grandi condomini che caratterizzano le città più popolate, ove a fini notificatori non si può prescindere dalla preventiva esatta individuazione della scala e del numero interno di abitazione, quasi mai indicata negli atti notificandi.

Dette verifiche diventano, poi, indispensabili per gli atti da notificare "a vista" o con urgenza.

Proprio in ragione di tale realtà, non ci si può sottrarre da alcune considerazioni sulle prescrizioni del Garante, nel tentativo non celato di individuare un comportamento idoneo, da un lato, a salvaguardare i dettami del codice privacy e del regolamento anagrafico e, dall'altro, la legittimità e l'efficienza del servizio notificazioni dei Comuni.

Anzitutto è doveroso segnalare che l'art. 37 del D.P.R. 223 del 30.5.1989 non vieta la consultazione dei dati anagrafici.

Il primo comma, infatti, recita testualmente *"E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. ... omissis ..."*.

A ben vedere il divieto riguarda solo l'accesso agli uffici d'anagrafe e il divieto di consultazione degli atti viene indicato (nel testo della norma) come una inevitabile conseguenza.

La consultazione per via telematica non comporta alcuna violazione del divieto di accesso agli uffici.

Inoltre, lo scopo della norma è quello di garantire l'integrità degli atti e di evitare manomissioni, piuttosto che quello di limitare la diffusione delle informazioni contenute nelle schede anagrafiche.

Altri sono, infatti, gli articoli che disciplinano il rilascio delle certificazioni e la fornitura di elenchi.

Tra questi si ricorda ad esempio l'art. 33 del regolamento anagrafico, ove si prevede che l'ufficiale d'anagrafe rilascia i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta.

Ed ancora l'art. 34 offre la possibilità alle pubbliche amministrazioni di richiedere elenchi degli iscritti all'anagrafe della popolazione residente.

Dette disposizioni disciplinano, ma non inibiscono la diffusione dei dati. Anzi l'articolo ultimo citato detta modalità di consultazione tipiche per il periodo in cui è stata varata la norma, non avendo all'epoca le pubbliche amministrazioni raggiunto un grado di sviluppo informatico tale da poter prevedere in via ordinaria forme diverse di consultazione.

A ciò si aggiunga che i dati di cui abbisognano i messi comunali (generalità di una persona, residenza, stato famiglia) non rientrano nel novero dei dati sensibili secondo il codice privacy (art. 4, 1° comma, lett. d, D.Lgs. 196/2003).

Da ultimo, ma non per importanza, non bisogna dimenticare che il testo unico in materia di documentazione amministrativa contiene una specifica disposizione sulla consultazione per via telematica, in base alla quale, *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”* (art. 43, 4° comma, D.P.R. 445/2000).

Si può allora fondatamente concludere che la lettura combinata delle norme citate deponga per una interpretazione meno restrittiva di quella adottata dal Garante nel provvedimento in esame.

Per tal motivo si ritiene che gli scopi delle prescrizioni del Garante possano essere raggiunti pur senza rinunciare alla consultazione diretta telematica dei dati anagrafici da parte dei messi comunali.

Ovviamente dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a garantire il corretto trattamento dei dati, tra cui in particolare quelli per evitarne la manomissione, la lettura impropria di dati non indispensabili all'attività notificatoria, e quelli per individuare l'operatore, anche *a posteriori*.

Una maggiore rigidità dei controlli farà il resto.

È certo, però, che non può costituire un passo avanti nello sviluppo delle PA la scelta di rinunciare alle innumerevoli opportunità di snellimento delle procedure offerte dagli strumenti informatici, per il timore di non riuscire ad evitare e reprimere gli abusi.